

**Ordinanza**  
**concernente la procedura doganale applicabile**  
**agli speditori e ai destinatari autorizzati**  
**(OPSD)**

**631.242.04**

del 13 gennaio 1993

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 142 capoverso 2 della legge sulle dogane (LD)<sup>1)</sup>;  
in esecuzione dell'articolo 16 della Convenzione del 20 maggio 1987<sup>2)</sup> relativa ad  
un regime comune di transito nonché degli articoli 103 e 111 dell'appendice II di  
tale Convenzione,

*ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1** Scopo

La presente ordinanza disciplina la procedura doganale applicabile agli speditori e ai destinatari autorizzati.

**Art. 2** Speditori e destinatari autorizzati

Sono considerati speditori o destinatari autorizzati le persone abilitate dall'Amministrazione federale delle dogane (amministrazione delle dogane) a spedire merci direttamente dal loro domicilio oppure a riceverne direttamente al loro domicilio, senza doverle porre sotto controllo doganale presso l'ufficio di partenza o di destinazione.

**Art. 3** Autorizzazione

<sup>1</sup> L'amministrazione delle dogane può ammettere come speditore o destinatario autorizzato qualsiasi persona soggetta all'obbligo doganale:

- a. se essa spedisce o riceve regolarmente delle merci;
- b. se essa designa un luogo o un locale per porre sotto controllo doganale le merci in arrivo o in partenza;
- c. se essa presta una garanzia generale a copertura dei tributi;
- d. se il suo sistema di gestione amministrativa e d'esercizio è organizzato in modo da permettere in ogni momento un controllo esaustivo della spedizione e dello statuto doganale della merce dall'arrivo sino alla rispedizione;
- e. se il suo domicilio è sufficientemente vicino all'ufficio doganale competente così da permettere dei controlli non implicanti eccessivi oneri amministrativi.

RU 1993 393

<sup>1)</sup> RS 631.0

<sup>2)</sup> RS 0.631.242.04

<sup>2</sup> Nell'autorizzazione sono enunciate le condizioni richieste per l'applicazione della procedura. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alle autorità doganali qualsiasi modificazione delle condizioni costituenti la base dell'autorizzazione.

<sup>3</sup> L'amministrazione delle dogane assegna a ogni titolare dell'autorizzazione un numero individuale.

<sup>4</sup> L'amministrazione delle dogane può rifiutare l'autorizzazione se il richiedente non offre la garanzia di uno svolgimento regolare della procedura oppure se ha commesso infrazioni gravi o ripetute contro le prescrizioni doganali o fiscali.

#### **Art. 4** Ufficio doganale competente

L'amministrazione delle dogane designa l'ufficio di partenza o di destinazione competente per l'applicazione della procedura presso lo speditore o il destinatario autorizzato.

#### **Art. 5** Impiegati responsabili

Lo speditore o il destinatario autorizzato comunica all'ufficio doganale i nomi degli impiegati responsabili dello svolgimento della procedura.

#### **Art. 6** Procedura di sdoganamento

<sup>1</sup> Lo sdoganamento di merci di uno speditore o destinatario autorizzato viene di regola effettuato al suo domicilio, nei locali e posti adibiti a tale scopo.

<sup>2</sup> La spedizione o il recapito delle merci avviene nella procedura del transito comune (traffico stradale), in quella semplificata (traffico ferroviario) o in un'altra procedura di transito.

<sup>3</sup> Lo sdoganamento all'esportazione e all'importazione viene eseguito mediante elaborazione elettronica dei dati (EED) oppure nella procedura semplificata.

<sup>4</sup> Al confine le merci devono essere sdoganate in transito.

#### **Art. 7** Messa a disposizione di locali

Lo speditore o il destinatario autorizzato mette gratuitamente a disposizione degli organi doganali, al suo domicilio, i locali e gli equipaggiamenti (compresi bilancia, impianto telefonico, allacciamento EED) necessari allo svolgimento del loro servizio e provvede alla rispettiva manutenzione.

#### **Art. 8** Controlli doganali

Gli speditori e i destinatari autorizzati devono accordare all'amministrazione delle dogane il diritto di esaminare i documenti commerciali e la gestione dei dati nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare l'osservanza delle procedure prescritte.

#### **Art. 9** Protezione dei dati

<sup>1</sup> All'atto dell'elaborazione dei dati personali bisogna garantirne la protezione, in particolare mediante provvedimenti tecnici e organizzativi.

<sup>2</sup> I dati sono cancellati al più tardi dopo cinque anni. I documenti di scorta sono dati al macero dopo cinque anni.

## **Sezione 2: Speditore autorizzato**

### **Art. 10** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La procedura dello speditore autorizzato è applicabile alle merci in libera circolazione sul territorio svizzero per le quali egli è la persona soggetta all'obbligo doganale.

<sup>2</sup> Sono escluse le forniture in Svizzera allo scopo di diretta esportazione da parte dell'acquirente giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza n. 8c del DFFD del 17 giugno 1954<sup>1)</sup> sulle operazioni di servizio eseguite nella Svizzera per l'esportazione.

<sup>3</sup> L'amministrazione delle dogane è autorizzata a escludere dalla procedura determinate merci o a fissare oneri. Essa emana le prescrizioni necessarie.

### **Art. 11** Proposta di sdoganamento

<sup>1</sup> Invece della dichiarazione d'esportazione su modulo ufficiale, lo speditore autorizzato può consegnare all'ufficio doganale un altro documento (distinta di carico, ordine di trasporto, copia della lettera di vettura, EED). Tale documento deve contenere i dati richiesti dall'amministrazione delle dogane.

<sup>2</sup> La persona responsabile deve essere identificabile con la firma o mediante un codice.

### **Art. 12** Procedura di transito

<sup>1</sup> Lo speditore autorizzato compila il documento di transito conformemente al testo prestampato delle rubriche. Per i documenti di transito allestiti mediante EED è dispensato dall'apportare la firma. La persona responsabile deve essere identificabile con la firma o mediante un codice.

<sup>2</sup> Non appena l'invio è pronto per il trasporto, lo speditore autorizzato l'annuncia all'ufficio doganale e gli trasmette il documento di transito.

<sup>3</sup> Entro un termine d'intervento stabilito individualmente, l'ufficio doganale di partenza può, senza preavviso, controllare l'invio al domicilio dello speditore autorizzato oppure impartirgli determinate istruzioni.

<sup>4</sup> Se l'ufficio doganale lascia trascorrere infruttuosamente il termine d'intervento, l'invio può essere trasportato all'ufficio di passaggio previsto.

<sup>1)</sup> RS 641.211.2

**Art. 13** Responsabilità

<sup>1</sup> Nella procedura del transito comune a tenore della Convenzione del 20 maggio 1987<sup>1)</sup>, lo speditore autorizzato risponde come obbligato principale dei dazi e degli altri tributi dovuti negli Stati toccati dalla procedura di transito, dal momento della denuncia del transito all'ufficio di partenza giusta le disposizioni dell'articolo 12 capoverso 2 sino all'atto dello scarico da parte dell'ufficio di destinazione. Nelle altre procedure di transito, tale responsabilità si estende ai dazi e ai tributi dovuti sino al momento dell'uscita dalla Svizzera.

<sup>2</sup> La garanzia che lo speditore autorizzato fornisce per la procedura di transito sotto forma di garanzia generale è valida per tutti gli impegni risultanti da tale operazione.

**Sezione 3: Destinatario autorizzato****Art. 14** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La procedura del destinatario autorizzato è applicabile, in tutti i generi di traffico, alle merci che sono trasportate al suo domicilio nella procedura del transito comune o, dato il caso, in un'altra procedura di transito.

<sup>2</sup> L'amministrazione delle dogane è autorizzata a escludere dalla procedura determinate merci o a fissare oneri. Essa emana le prescrizioni necessarie.

**Art. 15** Procedura di denuncia

<sup>1</sup> Il destinatario autorizzato informa per iscritto l'ufficio doganale circa l'arrivo del trasporto. La denuncia deve contenere tutti i dati richiesti dall'amministrazione delle dogane. Essa può essere effettuata anticipatamente alle condizioni stabilite dall'amministrazione delle dogane.

<sup>2</sup> L'ufficio doganale può controllare l'invio entro un termine d'intervento stabilito individualmente. Esso avverte il destinatario qualora il controllo fosse effettuato dopo la scadenza del termine d'intervento. Se l'ufficio doganale lascia trascorrere infruttuosamente tale termine, il destinatario ha il diritto di rimuovere gli eventuali suggelli doganali e di procedere allo scarico della merce.

**Art. 16** Esame dell'invio

L'invio giunto a destinazione dev'essere esaminato e inventariato immediatamente. Le irregolarità accertate (p. es. quantità mancanti o eccedenti, sostituzioni di merci, danni) vanno comunicate subito, per iscritto, all'ufficio di destinazione. Gli invii possono essere modificati solo con il consenso dell'ufficio di destinazione.

<sup>1)</sup> RS 0.631.242.04

**Art. 17** Annotazione nel documento di transito

Il destinatario autorizzato annota e attesta mediante apposizione della sua firma su ogni documento di transito (bollettino di spedizione, libretto TIR, ecc.):

- a. il numero dell'autorizzazione (art. 3 cpv. 3);
- b. la data d'arrivo della merce;
- c. il risultato dell'esame di tutte le merci e, dato il caso, dei suggelli doganali.

**Art. 18** Dichiarazione

<sup>1</sup> Il destinatario autorizzato deve dichiarare all'ufficio di destinazione, entro sette giorni dalla data del loro arrivo, le merci destinate all'importazione.

<sup>2</sup> L'ufficio di destinazione può accogliere le domande di modificazione di una dichiarazione vincolante, sempreché non siano stati ordinati né un controllo formale né una visita materiale e le domande siano state presentate prima della stesura del certificato di sdoganamento.

**Art. 19** Transito

Le merci destinate alla riesportazione devono essere rispedito o immesse in un magazzino di deposito doganale entro sette giorni a contare dalla data del loro arrivo presso il destinatario autorizzato.

**Art. 20** Responsabilità

Il destinatario autorizzato risponde del pagamento dei tributi d'entrata dal momento in cui prende in consegna il documento di transito o dal momento in cui il documento di scorta (bolletta di cauzione, lettera di vettura internazionale, bollettino di consegna «transito») è bollato dall'ufficio ferroviario sino all'atto della liberazione della merce da parte dell'ufficio di destinazione, alla stessa stregua dell'obbligato principale o della ferrovia durante il trasporto precedente.

**Sezione 4: Sanzioni****Art. 21** Revoca dell'autorizzazione

L'amministrazione delle dogane può revocare l'autorizzazione allo speditore o destinatario autorizzato che non adempie più le condizioni, non osserva gli impegni o infrange ripetutamente le disposizioni legali.

**Art. 22** Infrazioni

In caso di infrazioni sono applicabili le disposizioni penali vigenti in materia, comprese le disposizioni sull'autodenuncia.

**Sezione 5: Entrata in vigore****Art. 23** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1993.